

SCHEDA INFORMATIVA

MODIFICA REGOLAMENTO RLCPubb/CIAP DEL 26.08.2016

artt. 39, 39a, 60, 60a, 61 RLCPubb/CIAP

La presente scheda informativa fornisce una panoramica delle principali modifiche, pubblicate sul Bollettino ufficiale nr. 37 del 26 agosto 2016, relative al regolamento di applicazione della Legge sulle commesse pubbliche LCPubb e del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici CIAP.

art. 39 RLCPubb/CIAP	
Fino al 25.08.2016	Dal 26.08.2016
<p>Dichiarazioni oneri sociali, imposte e rispetto CCL</p> <p>Art. 39 ¹All'offerta devono essere allegati le dichiarazioni comprovanti l'avvenuto pagamento di:</p> <ul style="list-style-type: none">a) AVS/AI/IPG;b) Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia;c) SUVA o istituto analogo;d) Cassa pensione (LPP);e) Pensionamento anticipato (PEAN), per le categorie assoggettate;f) Contributi professionali;g) Imposte alla fonte;h) Imposte cantonali e comunali cresciute in giudicato; <p>²Inoltre all'offerta deve essere allegata la dichiarazione della Commissione paritetica competente che attesti il rispetto dei contratti collettivi di lavoro vigenti nei Cantoni per le categorie di arti e mestieri alle quali si riferisce la commessa.</p> <p>³Il committente, se constata che all'offerta non sono allegati una o più dichiarazioni, ha l'obbligo di richiederle immediatamente, assegnando un termine di almeno 5 giorni per produrli.</p> <p>⁴L'offerta è esclusa dalla procedura di aggiudicazione se i documenti richiesti non sono prodotti entro il termine impartito.</p> <p>⁵Le dichiarazioni svizzere sono valide unicamente se attestano l'avvenuto pagamento degli oneri sociali trimestrali:</p> <ul style="list-style-type: none">a) per i concorsi da inoltrare dal 1° gennaio al 31 marzo il pagamento dei contributi fino al 30 settembre dell'anno precedente;b) per i concorsi da inoltrare dal 1° aprile al 30 giugno il pagamento dei contributi fino al 31 dicembre dell'anno precedente;c) per i concorsi da inoltrare dal 1° luglio al 30 settembre il pagamento dei contributi fino al 31 marzo;d) per i concorsi da inoltrare dal 1° ottobre al 31 dicembre il pagamento dei contributi fino al 30 giugno. <p>⁶La data di emissione delle dichiarazioni comprovanti l'avvenuto pagamento delle imposte cantonali e comunali, non deve essere antecedente a 3 mesi rispetto alla data di scadenza del concorso.</p> <p>^{6bis}Per commesse fino a fr. 5000.-- le dichiarazioni di cui ai</p>	<p>Dichiarazioni oneri sociali, imposte e rispetto CCL</p> <p>Art. 39 ¹All'offerta devono essere allegati le dichiarazioni comprovanti l'avvenuto pagamento di:</p> <ul style="list-style-type: none">a) AVS/AI/IPG;b) Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia;c) SUVA o istituto analogo;d) Cassa pensione (LPP);e) Pensionamento anticipato (PEAN), per le categorie assoggettate;f) Contributi professionali;g) Imposte alla fonte;h) Imposte cantonali e comunali cresciute in giudicato; <p>²All'offerta deve inoltre essere allegata la dichiarazione della Commissione paritetica competente che attesti il rispetto dei contratti collettivi di lavoro vigenti nel Cantone per le categorie di arti e mestieri alle quali si riferisce la commessa.</p> <p>³Le dichiarazioni devono comprovare l'adempimento dei requisiti al giorno del loro rilascio o al giorno determinante per l'emittente e non possono essere state rilasciate più di 12 mesi prima dell'inoltro dell'offerta o un periodo inferiore esatto dal committente nel bando o nella richiesta di offerta. Le dilazioni di pagamento degli oneri sociali e delle imposte non sono ammesse e comportano l'esclusione dell'offerta.</p> <p>4...</p> <p>5...</p> <p>6...</p> <p>6bis...</p> <p>7...</p> <p>8...</p> <p>⁹I concorrenti con domicilio o sede in uno Stato estero, devono produrre i documenti equivalenti.</p>

capoversi precedenti sono sostituite da un'autocertificazione dell'offerente.

⁷Con l'inoltro dell'offerta il concorrente autorizza il committente a verificare presso gli enti preposti l'esattezza delle dichiarazioni effettuate dall'offerente in sede di autocertificazione, segnatamente l'adempimento del pagamento dei diversi contributi sociali e delle imposte.

⁸Le dilazioni di pagamento degli oneri sociali e delle imposte non sono ammesse e comportano l'esclusione dell'offerta.

⁹I concorrenti con domicilio o sede in uno Stato estero, devono produrre i documenti equivalenti.

D: Quali sono le principali novità dell'art. 39 RLCPubb/CIAP?

R: Aumento da 3 a 12 mesi del periodo di validità delle dichiarazioni relative al pagamento degli oneri sociali e delle imposte e al rispetto dei CCL

cpv. 1: Invariato

cpv. 2: **D:** Le ditte della Svizzera interna devono ancora presentare la dichiarazione di rispetto del contratto collettivo di lavoro CCL equivalente esistente nel loro Cantone di appartenenza?

R: Con l'inoltro dell'offerta, se la ditta svolge attività su suolo ticinese, dovrà allegare la dichiarazione di rispetto del CCL vigente nel Canton Ticino. Altrimenti, prima della delibera, la ditta dovrà dimostrare il rispetto del CCL di lavoro vigente nel Canton Ticino.

cpv. 3: **D:** Il committente non è più obbligato a richiedere dichiarazioni mancanti e/o scadute?

R: Il committente ha ancora l'obbligo di verificare formalmente le ditte, la richiesta può essere fatta in ogni tempo ai sensi dell'art. 39a cpv. 4 lett. b) RLCPubb/CIAP.

D: Che validità hanno le dichiarazioni?

R: Le dichiarazioni devono comprovare l'adempimento dei requisiti

- al giorno del loro rilascio o
- al giorno determinante per l'emittente (chi ha rilasciato la dichiarazione)

e non possono essere state rilasciate:

- più di 12 mesi prima dell'inoltro dell'offerta o
- un periodo inferiore esatto dal committente (per esempio semestre o trimestre).

Esempio al 25.10.2016:

Data dichiarazione	Data validità dichiarazione	Ottempera i requisiti del cpv. 3?
05.05.2016	31.03.2016	Sì
20.10.2015	31.03.2016	NO
05.05.2016	30.09.2015	NO
01.02.2016	Tutti i concorsi del 2016	Sì

Si rimarca che il committente può imporre dei termini inferiori ai 12 mesi. Ad esempio:

- ULSA richiede ancora il pagamento trimestrale con validità di rilascio di 12 mesi.
- UCP richiede pagamento e validità di rilascio di 12 mesi.
- SL richiede pagamento semestrale e validità di rilascio 6/12 mesi.

Si consiglia di verificare almeno il pagamento semestrale della ditta deliberataria o dei primi 3 in graduatoria, tale verifica deve essere indicata nelle prescrizioni CPN 102 alla pos. 252.

cpv. 4: **D:** Il committente non può più escludere le offerte se la documentazione mancante non è prodotta entro i termini impartiti?

R: Il committente ha il dovere di escludere tali concorrenti ai sensi dell'art. 39a cpv. 4 RLCPubb/CIAP.

- cpv. 5: **D:** Quali termini devono avere le dichiarazioni dell'avvenuto pagamento degli oneri sociali?
R: Il termine è dato dall'art. 39 cpv. 3 RLCPubb/CIAP.
- cpv. 6: **D:** Quale data di emissione devono avere le dichiarazioni dell'avvenuto pagamento delle imposte cantonali e comunali?
R: Il termine è dato dall'art. 39 cpv. 3 RLCPubb/CIAP.
- cpv. 6bis: **D:** È ancora ammessa l'autocertificazione?
R: L'autocertificazione è ammessa ai sensi dall'art. 39a cpv. 2 RLCPubb/CIAP.
- cpv. 7: **D:** Il committente è ancora autorizzato a verificare presso gli enti preposti l'esattezza delle dichiarazioni effettuate dall'offerente in sede di autocertificazione?
R: Il committente è autorizzato secondo le modalità descritte dall'art. 39a cpv. 3 e cpv. 4 lett. a) RLCPubb/CIAP.
- cpv. 8: **D:** La dilazione di pagamento non è più un motivo di esclusione dalla gara?
R: La dilazione di pagamento è motivo di esclusione ai sensi dell'art. 39 cpv. 3 RLCPubb/CIAP.
- cpv. 9: Invariato

art. 39a RLCPubb/CIAP	
Fino al 25.08.2016	Dal 26.08.2016
-	<p>Iscrizione agli albi, autocertificazione, liberatoria</p> <p>Art. 39a ¹Sono dispensati, anche parzialmente, dalla produzione della documentazione richiesta dall'art. 39 gli offerenti che attestano l'iscrizione in un Albo professionale cantonale che ponga delle esigenze equivalenti.</p> <p>²In sostituzione della produzione dei documenti richiesti dall'art. 39 è ammessa l'autocertificazione, quale documento di portata giuridica accresciuta ai sensi dell'art. 110 cpv. 4 del Codice penale, se il valore della commessa è inferiore a fr. 10'000.-- o anche per valori superiori o inferiori se il committente, con approvazione preventiva dell'autorità di vigilanza delegata, lo richiede.</p> <p>³Mediante l'inoltro dell'offerta, l'offerente legittima il committente a consultare direttamente i dati che fossero già in suo possesso, in deroga ai vincoli del segreto d'ufficio o fiscale ai quali fossero sottoposti.</p> <p>⁴Il committente può comunque chiedere in ogni tempo, fissando un termine perentorio di esecuzione:</p> <p>a) l'autorizzazione a consultare tutti i dati già in suo possesso che fossero coperti da segreto, segnatamente fiscale;</p> <p>b) la produzione dei documenti esatti dall'art. 39 per completazione atti o verifica.</p> <p>L'omissione e/o il ritardo nell'esecuzione determinano la nullità dell'offerta e la segnalazione all'autorità di vigilanza delegata, senza necessità di comminatoria di tali conseguenze.</p>

D: Quali sono le principali novità dell'art. 39a RLCPubb/CIAP?

R: Dispensa, anche parziale, dalla produzione della documentazione richiesta dall'art. 39 per gli offerenti che attestano l'iscrizione in un Albo professionale cantonale che ponga delle esigenze equivalenti.
Autocertificazione per commesse di valore inferiore a fr. 10'000.--. (in precedenza art. 39 cpv. 6bis RLCPubb/CIAP fino a fr. 5'000.--).

cpv. 1 **D:** Quali sono gli Albi professionali cantonali che pongono delle esigenze equivalenti?

R: Nell'ambito edile vi sono l'Albo Artigiani Edili (LIA) e l'Albo delle imprese (LEPICOSC) che richiedono delle esigenze quasi equivalenti. Entrambi non contemplano tuttavia la richiesta del pagamento delle imposte cantonali e comunali.

L'albo Artigiani Edili richiede entro il 31 marzo di ogni anno la dimostrazione dell'avvenuto pagamento degli oneri sociali e delle imposte e il rispetto del CCL fino al 31 dicembre dell'anno precedente. L'aggiornamento sull'albo avviene entro il 30 giugno. Pertanto, una ditta iscritta alla LIA può essere dispensata dal 1. luglio al 31 dicembre, questo se il committente non esige altre tempistiche (vedi art. 39 cpv. 3 RLCPubb/CIAP).

L'Albo delle imprese esegue l'aggiornamento annuo come richiesto dalla LIA. Attenzione: dall'Albo delle imprese non possono essere rimosse le ditte che non sono in regola con l'art. 39 (esse vengono indicate con un asterisco " * " sul Foglio ufficiale).

cpv. 1 e 2 **D:** Che differenza c'è tra l'art. 39a cpv. 1 e cpv. 2 RLCPubb/CIAP? Come mai è ammessa l'autocertificazione in sostituzione dei documenti richiesti se comunque viene controllata l'iscrizione di un'impresa in uno degli Albi succitati?

R: Non esistono albi professionali per tutte le categorie professionali e non è garantito che tutti gli albi pongano esigenze equivalenti.

- cpv. 2 **D:** Che documento deve produrre il concorrente come autocertificazione?
R: Sul portale ULSA si può scaricare il documento da compilare: <http://www4.ti.ch/dt/sg/ulsa/temi/commesse-e-appalti-pubblici/commesse-e-appalti-pubblici/commesse-e-appalti-pubblici/documentazione/>
- D:** Cosa significa “documento di portata giuridica accresciuta ai sensi dell’art. 110 cpv. 4 del Codice penale”?
R: L’art. 110 cpv. 4 del Codice penale definisce: “Per *documenti* s’intendono gli scritti destinati e atti a provare un fatto di portata giuridica nonché i segni destinati a tal fine. La registrazione su supporti d’immagini o di dati è equiparata alla forma scritta per quanto serve al medesimo scopo”. Pertanto una dichiarazione falsa o manifestamente non veritiera può portare a sanzioni penali.
- D:** L’autocertificazione vale per più commesse?
R: L’autocertificazione, in quanto presentata in sostituzione della produzione dei documenti richiesti dall’art. 39 RLCPubb/CIAP, ha una validità di 12 mesi (salvo esigenze differenti da parte del committente) e può essere utilizzata fino al raggiungimento di fr. 10'000.-- in caso di commesse simili e periodiche (cfr. art. 6 RLCPubb/CIAP). Il committente deve in ogni caso chiedere permesso all’offerente di utilizzare la stessa autocertificazione in quanto documento di portata giuridica accresciuta ai sensi dell’art. 110 cpv. 4 del Codice penale.
- D:** Cosa significa “*anche per valori superiori o inferiori se il committente, con approvazione preventiva dell’autorità di vigilanza delegata, lo richiede*”? Bisogna fare richiesta all’autorità di vigilanza anche per autocertificazioni di commesse inferiori a fr. 10'000.--?
R: All’autorità di vigilanza bisogna fare richiesta unicamente per essere autorizzati per valori pari o superiori a fr. 10'000.--.
Un committente assoggettato ai sensi dell’art. 2 LCPubb può dunque definire un valore inferiore a fr. 10'000.-- per presentare l’autocertificazione oltre il quale l’offerente deve allegare tutta la documentazione ai sensi dell’art. 39 RLCPubb/CIAP.
- D:** In che forma deve essere presentata la richiesta di autocertificazione per commesse pari o superiori al valore di fr. 10'000.--?
R: La richiesta deve avvenire in forma scritta (lettera).
- D:** A chi deve essere presentata la richiesta di autocertificazione per commesse pari o superiori al valore di fr. 10'000.--?
R: Deve essere presentata all’autorità di vigilanza delegata.
L’art. 61 cpv. 1 RLCPubb/CIAP indica chi è l’autorità:
*“Autorità di vigilanza delegata
Il Consiglio di Stato esercita la vigilanza tramite l’Ufficio lavori sussidiati e appalti del Dipartimento del territorio (ULSA).”*
- D:** La validità dell’approvazione della richiesta di autocertificazione per commesse pari o superiori al valore di fr. 10'000.-- è unicamente legata ad una sola procedura di concorso o vale per tutti i concorsi e quindi a tempo indeterminato?
R: L’eventuale validità d’approvazione vale per una singola procedura, a meno che l’autorità di vigilanza delegata non indichi diversamente. Si specifica che, avendo già innalzato il valore delle commesse da fr. 5'000.-- a fr. 10'000.-- per le quali sono ammesse le autocertificazioni, difficilmente saranno approvati permessi di deroga.
- cpv. 3 e 4 **D:** Quali sono le differenze tra il cpv. 3 e la lettera a) del cpv. 4?
R: Il cpv. 3 indica che il committente può verificare la veridicità delle dichiarazioni/documenti presentati dall’offerente presso gli enti che hanno rilasciato dette dichiarazioni o che sono indicati come persone di riferimento (per le referenze).
La lett. a) del cpv. 4 conferisce la possibilità al committente di richiedere all’offerente l’autorizzazione a consultare dati sensibili, quali fiscali, agli enti preposti.
- cpv. 4 **D:** Il committente per richiedere la documentazione mancante/scaduta dell’art. 39 RLCPubb/CIAP può lasciare il tempo che vuole?
R: Il committente ha la facoltà di scegliere la tempistica che meglio ritiene idonea, considerando anche le proprie esigenze. Il consiglio è di assegnare, come indicato al vecchio art. 39 cpv. 3 RLCPubb/CIAP, un termine minimo di 5 giorni lavorativi per produrli.

- D:** All'autorità di vigilanza delegata bisogna segnalare tutti gli offerenti che non inoltrano una dichiarazione richiesta dall'art. 39 RLC Pubblica/CIAP entro i termini imposti, o ci sono altre interpretazioni?
- R:** All'autorità di vigilanza bisogna indicare solamente quei casi gravi che esulano dai motivi di esclusione normali elencati all'art. 38 cpv. 1 lett. c), d) e) e g) RLC Pubblica/CIAP.

art. 60 RLCPubb/CIAP	
Fino al 25.08.2016	Dal 26.08.2016
Compiti del Dipartimento Art. 60 Quando il sussidio ai sensi dell'art. 3 della Legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994 da parte di enti pubblici supera il 50% della spesa sussidiabile o 1'000'000.-- di franchi, valgono le seguenti norme complementari: a) il capitolato d'appalto deve essere sottoposto per approvazione preventiva al Dipartimento competente; b) la procedura a invito e l'incarico diretto devono essere preventivamente autorizzati dal Dipartimento competente; c) le offerte sono aperte in seduta pubblica dall'organo esecutivo della stazione appaltante; il Dipartimento competente ha facoltà di delegare un suo rappresentante; d) il Dipartimento competente esamina le offerte dal profilo della validità e stabilisce l'elenco delle offerte entranti in linea di conto per l'aggiudicazione; e) l'aggiudicazione avviene ad opera dell'ente appaltante conformemente alle norme di legge; f) la delibera o la decisione di riapertura della gara devono essere sottoposte per la ratifica al Dipartimento competente; g) tosto l'aggiudicazione è ratificata, l'appaltante dà comunicazione scritta a tutti i concorrenti, nel modo indicato dall'art. 56 del presente Regolamento.	Responsabilità di applicazione Art. 60 ¹ Il committente ha la responsabilità di allestire il bando, verificare le offerte e di procedere all'aggiudicazione rispettando la legge, il concordato e il regolamento. ² Il committente assoggettato per sussidio è inoltre tenuto ad ottenere in via preventiva dall'istanza esecutiva competente per il sussidio: a) l'autorizzazione per procedure ad invito o incarico diretto; b) l'approvazione delle decisioni di cui all'art. 37 della legge. ³ L'istanza esecutiva competente per il sussidio può imporre al committente la designazione di un consulente indipendente e dare istruzioni o formulare richieste a quest'ultimo.

D: Quali sono le principali novità dell'art. 60 RLCPubb/CIAP?

R: Precisa le responsabilità del committente e le decisioni per le quali è richiesta l'autorizzazione preventiva dall'istanza esecutiva competente per il sussidio.

cpv. 1 **D:** Chi è considerato committente?

R: Sono considerati committenti quelli assoggettati ai sensi dell'art. 2 LCPubb e art. 8 CIAP.

cpv. 2 **D:** L'istanza esecutiva competente per il sussidio non è più obbligata ad effettuare i controlli del Dipartimento competente che erano previsti al vecchio art. 60 lettere da a) a g)?

R: L'istanza esecutiva competente per il sussidio deve autorizzare le procedure ad invito o incarico diretto e approvare le decisioni dell'art. 37 LCPubb:

- gli elementi del bando;
- l'esclusione dell'offerente;
- la decisione sulla scelta dei partecipanti nell'ambito della procedura selettiva;
- l'aggiudicazione, l'interruzione o l'annullamento della procedura.

L'istanza esecutiva competente per il sussidio è pertanto responsabile delle procedure che erano previste dal vecchio art. 60 RLCPubb/CIAP.

D: L'approvazione delle decisioni di cui all'art. 37 della legge si applica anche procedure sottoposte al CIAP?

R: Sì, quale regolamento di applicazione sia della LCPubb sia del CIAP, si applica ad entrambi. Le decisioni del committente che richiedono l'approvazione dell'istanza esecutiva competente per il sussidio (o del consulente indipendente nel caso sia designato) sono quelle di cui all'art. 37 LCPubb e non quelle di cui all'art. 15 cpv. 1bis CIAP.

cpv. 3 **D:** Quando è necessaria la designazione di un consulente indipendente?

R: L'istanza esecutiva competente per il sussidio può valutare caso per caso se è necessario o meno la figura del consulente indipendente, soprattutto in considerazione dell'assolvimento dei compiti richiesti dal cpv. 2.

Potrebbe per esempio essere adottata una prassi indicativa che consideri di valutare sistematicamente l'imposizione di un consulente indipendente per commesse pubbliche di una certa difficoltà oppure di un valore superiore per esempio a fr. 2'000'000.-- per investimenti o fr. 500'000.-- per sussidi.

art. 60a RLCPubb/CIAP	
Fino al 25.08.2016	Dal 26.08.2016
-	<p>Consulente indipendente</p> <p>Art. 60a ¹Il consulente indipendente verifica il rispetto della legge, del concordato, del regolamento e delle condizioni del bando da parte del committente ed attesta, tramite rapporti all'istanza esecutiva competente per il sussidio, l'esito di tali verifiche.</p> <p>²La designazione del consulente indipendente dev'essere approvata dall'istanza esecutiva competente per il sussidio, la quale può impartire istruzioni o formulare richieste.</p> <p>³Le spese del consulente indipendente sono a carico del committente e vengono riconosciute quale spesa computabile per il sussidio per la parte eccedente il valore soglia fissato dall'istanza esecutiva competente per il sussidio e approvata dal Consiglio di Stato.</p>

D: Quali sono le principali novità dell'art. 60a RLCPubb/CIAP?

R: L'introduzione della figura del consulente indipendente (o controller esterno).

cpv. 1 **D:** Quali sono i compiti che deve svolgere il consulente indipendente?

R: Il consulente indipendente deve svolgere, le verifiche conferite dal mandatario (istanza esecutiva competente per il sussidio o altro committente) e seguire, quando ve ne sono, le istruzioni impartite dall'istanza esecutiva competente per il sussidio o dall'ULSA. Il consulente indipendente è inoltre tenuto ad allestire rapporti all'istanza esecutiva competente per i sussidi.

D: Esiste una lista di consulenti indipendenti o indicazioni su chi possa fungere da consulente indipendente?

R: Non esiste una lista di persone e/o studi abilitati, il profilo è indifferente sia tecnico (architetti o ingegneri) sia giuridico (avvocati). L'unico requisito è quello di avere dimestichezza con la legislazione sulle commesse pubbliche e soprattutto sull'allestimento di bandi di gara (avvisi di gara e prescrizioni).

cpv. 2 -

cpv. 3 **D:** Cosa si intende per riconoscimento della spesa computabile?

R: L'istanza esecutiva competente per il sussidio può imporre un tetto di spesa che non sarà conteggiato come sussidio oltre il quale il costo della prestazione di servizio del consulente indipendente rientrerà nel computo del sussidio.

Esempio: CHF 270'000.-- costo preventivato prestazione di servizio:

CHF 150'000.-- valore soglia fissato dall'istanza esecutiva competente per il sussidio

30% sussidio promesso

CHF 36'000.-- sussidio previsto per la prestazione di servizio $(270'000 - 150'000) \times 30\%$

D: Quale può essere il costo del consulente indipendente?

R: Al contrario delle norme SIA 102,103 e 105 non vi è una formula di calcolo per determinare il costo di un consulente indipendente a partire dal volume di investimento.

Potrebbe per esempio essere adottata una prassi indicativa che consideri tale mandato come le prestazioni ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 lett. d) RLCPubb/CIAP. Ne risulterebbe una tariffa oraria media del KBOB meno il 20%.

art. 61 RLCPubb/CIAP	
Fino al 25.08.2016	Dal 26.08.2016
Vigilanza Art. 61 Il Consiglio di Stato esercita la funzione di autorità di vigilanza per il tramite dell'Ufficio lavori sussidiati e appalti del Dipartimento del territorio.	Autorità di vigilanza delegata Art. 61 ¹ Il Consiglio di Stato esercita la vigilanza tramite l'Ufficio lavori sussidiati e appalti del Dipartimento del territorio (ULSA). ² Nell'ambito della sua attività, l'ULSA può chiedere rapporti e dare istruzioni ai committenti, alle istanze esecutive competenti per i sussidi ed ai consulenti indipendenti. ³ In casi particolari l'ULSA può ordinare ai committenti soggetti alla legge di designare un consulente indipendente. ⁴ Compatibilmente con i suoi compiti di vigilanza l'ULSA assicura anche la consulenza generale in materia. ⁵ I servizi cantonali e i consulenti indipendenti sono tenuti a segnalare all'ULSA, con rapporto, i casi di gravi violazioni delle leggi o del regolamento.

D: Quali sono le principali novità dell'art. 61 RLCPubb/CIAP?

R: Vengono specificati i compiti dell'autorità di vigilanza delegata e il possibile aiuto di un consulente indipendente designato dal committente.

cpv. 1 -

cpv. 2 **D:** Cosa si intende "nell'ambito della sua attività"?

R: Si intende nell'ambito dell'esercizio della sua vigilanza. L'ULSA può dare istruzioni e chiedere rapporti alle istanze esecutive competenti per i sussidi e ai consulenti indipendenti.

D: L'ULSA come applicherà la vigilanza?

R: L'ULSA potrà effettuare la vigilanza sia su segnalazione, sia a livello preventivo o a posteriori (per esempio tramite la verifica a campione di: bandi di pubblicazione, sopralluoghi tecnici obbligatori, aperture delle offerte, decisioni di delibere).

D: L'ULSA avrà diritto di verificare anche i committenti dell'Amministrazione cantonale?

R: La vigilanza si applica a tutti i committenti soggetti alla LCPubb e al CIAP. Le modalità di controllo interno sono concordate internamente all'Amministrazione cantonale.

cpv. 3 **D:** Si potrebbero indicare dei casi particolari di intervento di ULSA al fine di ordinare ai committenti un consulente indipendente?

R: Se le situazioni lo richiedono o si sono già profilate in precedenza situazioni non conformi con i disposti di legge, l'ULSA può imporre ai committenti e alle istanze esecutive competenti per i sussidi l'obbligo del consulente indipendente.

cpv. 4 **D:** L'ULSA non è più autorizzata a dare delle consulenze specifiche su un caso reale?

R: L'ULSA potrà fornire solo consulenze generali, senza addentrarsi nelle singole specifiche.

cpv. 5 **D:** Quali sono le gravi violazioni da segnalare all'ULSA?

R: Le gravi violazioni sono quelle che possono dar seguito alle sanzioni di cui agli artt. 45 e 45a LCPubb.

**Regolamento
di applicazione della legge sulle commesse pubbliche
e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici (RLCPubb/CIAP)
del 12 settembre 2006; modifica**

(del 23 agosto 2016)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

decreta:

I.

Il regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici (RLCPubb/CIAP) del 12 settembre 2006 è così modificato:

Art. 39 cpv. 2, 3, 4, 5, 6, 6bis, 7 e 8

²All'offerta deve inoltre essere allegata la dichiarazione della Commissione paritetica competente che attesti il rispetto dei contratti collettivi di lavoro vigenti nel Cantone per le categorie di arti e mestieri alle quali si riferisce la commessa.

³Le dichiarazioni devono comprovare l'adempimento dei requisiti al giorno del loro rilascio o al giorno determinante per l'emittente e non possono essere state rilasciate più di 12 mesi prima dell'inoltro dell'offerta o un periodo inferiore esatto dal committente nel bando o nella richiesta di offerta. Le dilazioni di pagamento degli oneri sociali e delle imposte non sono ammesse e comportano l'esclusione dell'offerta.

⁴Abrogato

⁵Abrogato

⁶Abrogato

^{6bis}Abrogato

⁷Abrogato

⁸Abrogato

Iscrizione agli albi, autocertificazione, liberatoria

Art. 39a (nuovo) ¹Sono dispensati, anche parzialmente, dalla produzione della documentazione richiesta dall'art. 39 gli offerenti che attestano l'iscrizione in un Albo professionale cantonale che ponga delle esigenze equivalenti.

²In sostituzione della produzione dei documenti richiesti dall'art. 39 è ammessa l'autocertificazione, quale documento di portata giuridica accresciuta ai sensi dell'art. 110 cpv. 4 del Codice penale, se il valore della commessa è inferiore a fr. 10'000.-- o anche per valori superiori o inferiori se il committente, con approvazione preventiva dell'autorità di vigilanza delegata, lo richiede.

³Mediante l'inoltro dell'offerta, l'offerente legittima il committente a consultare direttamente i dati che fossero già in suo possesso, in deroga ai vincoli del segreto d'ufficio o fiscale ai quali fossero sottoposti.

⁴Il committente può comunque chiedere in ogni tempo, fissando un termine perentorio di esecuzione:

- a) l'autorizzazione a consultare tutti i dati già in suo possesso che fossero coperti da segreto, segnatamente fiscale;
- b) la produzione dei documenti esatti dall'art. 39 per completazione atti o verifica.

L'omissione e/o il ritardo nell'esecuzione determinano la nullità dell'offerta e la segnalazione all'autorità di vigilanza delegata, senza necessità di comminatoria di tali conseguenze.

Responsabilità di applicazione

Art. 60 ¹Il committente ha la responsabilità di allestire il bando, verificare le offerte e di procedere all'aggiudicazione rispettando la legge, il concordato e il regolamento.

²Il committente assoggettato per sussidio è inoltre tenuto ad ottenere in via preventiva dall'istanza esecutiva competente per il sussidio:

- a) l'autorizzazione per procedure ad invito o incarico diretto;
- b) l'approvazione delle decisioni di cui all'art. 37 della legge.

³L'istanza esecutiva competente per il sussidio può imporre al committente la designazione di un consulente indipendente e dare istruzioni o formulare richieste a quest'ultimo.

Consulente indipendente

Art. 60a (nuovo) ¹Il consulente indipendente verifica il rispetto della legge, del concordato, del regolamento e delle condizioni del bando da parte del committente ed attesta, tramite rapporti all'istanza esecutiva competente per il sussidio, l'esito di tali verifiche.

²La designazione del consulente indipendente dev'essere approvata dall'istanza esecutiva competente per il sussidio, la quale può impartire istruzioni o formulare richieste.

³Le spese del consulente indipendente sono a carico del committente e vengono riconosciute quale spesa computabile per il sussidio per la parte eccedente il valore soglia fissato dall'istanza esecutiva competente per il sussidio e approvata dal Consiglio di Stato.

Autorità di vigilanza delegata

Art. 61 ¹Il Consiglio di Stato esercita la vigilanza tramite l'Ufficio lavori sussidiati e appalti del Dipartimento del territorio (ULSA).

²Nell'ambito della sua attività, l'ULSA può chiedere rapporti e dare istruzioni ai committenti, alle istanze esecutive competenti per i sussidi ed ai consulenti indipendenti.

³In casi particolari l'ULSA può ordinare ai committenti soggetti alla legge di designare un consulente indipendente.

⁴Compatibilmente con i suoi compiti di vigilanza l'ULSA assicura anche la consulenza generale in materia.

⁵I servizi cantonali e i consulenti indipendenti sono tenuti a segnalare all'ULSA, con rapporto, i casi di gravi violazioni delle leggi o del regolamento.

II.

La presente modifica di regolamento è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.

Bellinzona, 23 agosto 2016

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **P. Beltraminelli**

Il Cancelliere: **G. Gianella**
